

# COMUNE DI BIANDRATE

Provincia di Novara

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria

N. 22

**OGGETTO: Approvazione tariffe TARES – anno 2013.**

del 26.11.2013

*L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 21,15 nella sala delle adunanze consiliari.*

*Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.*

*Fatto l'appello risultano:*

	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	PIGAT LUCIANO	X	
2	MARZORATTI STEFANO	X	
3	FIORINO NADIA	X	
4	BARBERIS ANDREA	X	
5	BRUSATI PIER LUIGI	X	
6	VIGONE GERMANO	X	
7	FERRANDI GAUDENZIO	X	
	TOTALE	7	0

*Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra PAPPACENA DOTT. SSA MARILENA*

*Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIGAT LUCIANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.*

*Il Consiglio prende in esame l'argomento di cui all' OGGETTO*

## **Deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 26.11.2013**

**OGGETTO: Approvazione tariffe TARES – anno 2013.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**SENTITO** il Sindaco illustrare la proposta di deliberazione;

**VISTO** l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

**VISTO** l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

**VISTO** l'art. 8 del D.L. 102/2013 il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito 30/11/2013;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 in data odierna relativa all'approvazione del regolamento per l'applicazione della TARES;

**CONSIDERATO** che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

**CONSIDERATO** altresì che, l'art. 1 comma 387 lettera d) della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14 comma 12 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

**CONSIDERATO** che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

**CONSIDERATO** peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999;

**RITENUTO** quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti si debba prendere come riferimento il D.P.R. 158/1999;

**CONSIDERATO** che l'art. 8 del D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

**CONSIDERATO** che l'art. 14, comma 11 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

**CONSIDERATO** che, con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2013 redatto da CBBN;

**CONSIDERATO** che l'art. 10 del D.L. 35/2013 ha sospeso per l'anno 2013 la possibilità per i comuni di applicare la maggiorazione dei servizi indivisibili nella misura di 0,40 centesimi a metro quadrato e ha disposto che il versamento della quota dei servizi indivisibili di cui all'art. 14 comma 13 del D.L. 201/2011 è versata direttamente allo Stato unitamente all'ultima rata della TARES;

**CONSIDERATO** altresì che con l'introduzione della TARES non è più applicabile al nuovo tributo sui rifiuti l'addizionale ex E.C.A. applicata fino al 2012 sulla TARSU;

**CONSIDERATO** altresì che resta applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 del D.Lgs. 504/1992;

**RITENUTO CHE** si debba ripartire il gettito T.A.R.E.S. tra utenze domestiche e non domestiche nella misura del 70% del gettito della tariffa per le prime e del 30% di tale gettito per le seconde;

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione della TARES l'art. 14 comma 35 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011 come modificato dall'art. 1 comma 387 della Legge 228/2012 e dall'art. 10 del D.L. 35/2013 dispone che la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25.06.2013;

**RICHIAMATO** il vigente Statuto comunale;

**CONSTATATO**, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge 214/2011;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal responsabile competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 allegato al presente provvedimento;

**VOTAZIONE:** favorevoli 6; astenuti 1 (Ferrandi)

### **DELIBERA**

1. **DI DETERMINARE** per l'anno 2013 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti così come indicate nell'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI DARE ATTO** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992;
3. **DI STABILIRE** che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- 4.

**SUCCESSIVAMENTE  
IL CONSIGLIO COMUNALE**

**STANTE** l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134. 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.

**COMUNE DI BIANDRATE**  
**Provincia di Novara**

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale da formalizzarsi nell'atto deliberativo n. 22 in data 26.11.2013

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, esprimono:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

Il responsabile del servizio finanziario- tributi:

(M. Pappacena)

\_\_\_\_\_

Il responsabile dei servizi amministrativi: (C. Perotto)

\_\_\_\_\_

Il responsabile del servizio tecnico/oo.pp.: (G. Regis)

\_\_\_\_\_

Il responsabile del servizio polizia municipale.: (R.Omarini)

\_\_\_\_\_

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica nel caso di cui all'articolo 49 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000:

Il Segretario Comunale (M. Pappacena)

\_\_f.to\_\_\_\_\_

Biandrate, 31.10.2013

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco

f.to Geom. Luciano PIGAT

Il Segretario Comunale

f.to Dr. ssa Marilena PAPPACENA

La presente deliberazione è pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio on-line a decorrere dal 02.12.2013 ed è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

f.to Dr. ssa Marilena PAPPACENA

Copia conforme all'originale.

Biandrate, 26.11.2013

Il Segretario Comunale

f.to Dr. ssa Marilena PAPPACENA